



OM 12.08-2014

Ordinanza municipale

Tasse d'uso speciale beni amministrativi

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamato:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- l'art. 53 del Regolamento Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento Edilizio;

ordina:

Art. 1 **Tasse di decisione, di esame, di occupazione di suolo pubblico e criteri di computo**

Per ogni esame di domanda e per ogni decisione su domande d'autorizzazione o concessione, il Municipio preleva una tassa.

Se l'utilizzo dei beni comunali comporta l'occupazione durevole di area pubblica, oltre alle tasse previste al precedente capoverso, il Municipio preleva una tassa annuale d'occupazione di suolo pubblico.

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente o concessionario, nonché dell'importanza delle limitazioni dell'uso pubblico che ne deriva.

Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione; dal 1° gennaio dell'anno in corso, se con scadenza annuale.

Art. 2 **Ammontare delle tasse**

Per l'uso accresciuto dei beni amministrativi sono dovute delle tasse il cui importo verrà determinato di volta in volta dal Municipio secondo i seguenti criteri:

- a. opere sporgenti come gronde, pensiline, tende, ecc., tassa di decisione CHF 100.- il m2 o frazione, una volta tanto;
- b. balconi: tassa di decisione di CHF 400.- il m2 o frazione, una volta tanto;
- c. opere sotterranee, come solette, serbatoi, cantine, ecc.: tassa di decisione di CHF 200.- il m2 o frazione, una volta tanto;
- d. posa di condotte in genere: tassa di decisione di CHF 10.- il ml o frazione, una volta tanto;
- e. utilizzazioni di canalizzazioni o di tubazioni porta-cavi anche di proprietà di altre Aziende: tassa di decisione di CHF 100.- e CHF 1.- ogni ml o frazione l'anno;



- f. posa di distributori automatici, vetrinette di contenitori di giornali e simili: tassa di decisione di CHF 50.- e tassa di occupazione di suolo pubblico di CHF 100.- l'anno per m2 o frazione, misurato verticalmente;
- g. esercizio di commerci: durevoli, tassa di decisione di CHF 50.- e tassa di occupazione di suolo pubblico di CHF 50.- il m2 o frazione, l'anno; occasionali tassa di decisione di CHF 20.- e tassa di occupazione di suolo pubblico fino a CHF 20.- al m2 o frazione, al giorno, avuto riguardo dell'attività svolta;
- h. deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, allestimento di cantieri e simili: tassa di decisione di CHF 20.-, tassa posa segnaletica da CHF 20.-.
 - Tassa di occupazione di suolo pubblico per periodi inferiori al mese: CHF 1.- al m2 o frazione, al giorno o frazione di giorno.
 - Tassa di occupazione di suolo pubblico per periodi superiori al mese: CHF 20.- al m2 o frazione, al mese o frazione di mese.
 - Il Municipio può stabilire degli importi forfettari sull'ammontare della tassa per occupazioni importanti di suolo a basso interesse pubblico.
- i. utilizzo di sale, locali, aule, palestre, piscine, ecc.: fino a CHF 50.- l'ora, avuto riguardo dell'attività svolta, salvo quanto disposto da particolari ordinanze;
- j. posteggio di veicoli nei parcheggi muniti di parchimetri: fino a CHF 1.- alla mezz'ora;
- k. usi particolari non previsti nel presente regolamento sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più s'avvicina al caso specifico.

Oltre alla tassa di decisione e all'eventuale tassa di occupazione di suolo pubblico, il Municipio può prelevare, in casi che richiedono prestazioni straordinarie quali sopralluoghi e pareri, una tassa d'esame da CHF 50.- a CHF 200.-.

Art. 3 **Riscossione**

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Il Municipio può stabilire tasse di diffida e interessi di mora analogamente a quanto stabilito dal Cantone in materia di imposte.

Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

Art. 4 **Esenzioni**

Il Municipio può esentare da tasse le utilizzazioni a fini ideali, culturali e ricreativi, e riunioni politiche, processioni, cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, nonché i casi minimi per temporalità o dimensione.

Art. 5 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



Art. 6 Ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario:
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 390 del 22 aprile 2014.
Pubblicata agli albi comunali dal 2 maggio al 2 giugno 2014.